

Notaio
Dott. Mauro PASCHETTA
Via Bogliette n. 3/C - 10064 PINEROLO
Tel.0121.322551 Fax 0121-397841

Repertorio n. 111.702

Raccolta n. 16.579

Verbale di assemblea dell'Associazione

"Club Alpino Italiano - Sezione di Cavour"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di giugno in Cavour, via Dante Alighieri n. 5, alle ore ventuno e minuti trenta.

Innanzi a me dott. MAURO PASCHETTA, Notaio in Pinerolo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente il signor:

BIEI CARLO, nato a Cavour il 4 novembre 1946, residente in Cavour, via Pinerolo n. 179,

C.F.: BIE CRL 46S04 C404Q,
cittadino italiano della cui personale identità io notaio sono certo.

Detto comparente - agendo nella qualità di Presidente dell'assemblea dell'Associazione non riconosciuta "Club Alpino Italiano - Sezione di Cavour" con sede in Cavour, via Dante Alighieri n. 5, codice fiscale: 94527090016 - mi chiede di redigere il verbale di assemblea della predetta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

= approvazione dello Statuto dell'Associazione, adempimenti formali e delibere conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento, su designa-

REGISTRATO AGENZIA

ENTRATE DI PINEROLO

IL ... 13/06/2018

AL N. ... 2718

SERIE ... 17

CON € ... 200,00

zione degli associati, assume la presidenza il comparente,
il quale

constatata

= l'avvenuta convocazione dell'assemblea in data odier-
na alle ore 20,30 in prima convocazione ed in data odierna
alle ore 21,30 in seconda convocazione a norma di quanto pre-
visto dall'articolo 19 dello Statuto;

= la circostanza che in prima convocazione non è stata
raggiunta la maggioranza prevista per poter deliberare;

= che ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento l'assem-
blea dei soci può deliberare in seconda convocazione qualun-
que sia il numero dei presenti, purchè la delibera venga as-
sunta dalla maggioranza dei due terzi dei votanti;

= la presenza in proprio, o per delega di numero undici
associati;

la presenza dei membri del Consiglio Direttivo nella
persona dei signori: Peirone Giovanni, Davico Andrea e Gerle-
ro Ilario,

dichiara

l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione
ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, e
conferma a me notaio l'incarico per la redazione del presen-
te verbale.

Gli intervenuti si dichiarano informati circa l'argomen-
to posto all'ordine del giorno e di non opporsi alla sua



trattazione.

Prendendo la parola, il Presidente, da atto:

= che in data 29 marzo 2018 l'assemblea straordinaria ha approvato all'unanimità il nuovo statuto a seguito delle indicazioni previste dagli organi regionali preposti al riconoscimento della personalità giuridica;

= che detto statuto è stato approvato con deliberazione presidenziale del CAI Centrale n. 20/2018 e sono stati recepiti i rilievi comunicati alla Sezione in data 16 maggio 2018.

Dopo aver concluso la sua esposizione, invita l'assemblea degli associati a deliberare in merito a quanto sopra proposto.

L'assemblea, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare articolo per articolo, e nel suo complesso, il nuovo testo di Statuto associativo, quale illustrato dal Presidente nella sua esposizione, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente;

2) di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza od impedimento il signor Gerlero Ilario, a presentare presso i competenti uffici la richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica del-

l'Associazione e ad espletare, al riguardo, ogni incombenza che si rendesse necessaria o anche solo opportuna od utile, conferendogli ogni potere e facoltà, nessuno eccettuato od escluso.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, poichè nessuno chiede la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore ventidue e minuti dieci.

Spese d'atto e conseguenti a carico dell'Associazione.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente, che lo approva.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su due fogli, dei quali occupa quattro pagine e quanto di questa.

In originale firmato:

BIEI CARLO

MAURO PASCHETTA - Notaio



Allegato "A" al rep. n. 111.702/16.579

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Club Alpino Italiano - Sezione di Cavour

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita, con sede legale in via Dante Alighieri n. 5 - 10061 - Cavour (Torino) l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di CAVOUR" sigla "C.A.I. - Sezione di CAVOUR", struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

L'attuale Associazione si riconosce pienamente nella preesistente associazione costituita come sottosezione del C.A.I. - Sezione di Vigone - e successivamente divenuta Sezione autonoma del C.A.I. nel 1993.

E' soggetto di diritto privato, dotato di un proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Piemontese del Club Alpino Italiano.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - NATURA

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità. Uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - SCOPI

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività dell'Associazione, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione, con le apposite



Scuole del C.A.I., competenti per materia, per la formazione di associati come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, e accompagnatori od operatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;

j) è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad essa connesse.

Art. 4 - LOCALI SEDE

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dal Presidente.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5 - ASSOCIATI

Sono previste le seguenti categorie di associati:

- associati ordinari: sono associati ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto;

- associati familiari: sono associati familiari i componenti del nucleo familiare dell'associato ordinario con esso conviventi di età maggiore di anni diciotto;

- coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, denominati per ragioni di opportunità "associati giovani", potranno collaborare con tempi e modalità da determinarsi con opportuno Regolamento interno, previo il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 6 - AMMISSIONE

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un associato presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno



ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

L'associato è tenuto a corrispondere alla Sezione oltre alla quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo dell'Associazione, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione, la quota associativa annuale, il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni associative e per coperture assicurative, nonché eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

La quota associativa annuale ed il contributo ordinario annuale ed il contributo straordinario devono essere versati entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno. Copie dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e di quello sezionale, sono a disposizione presso la sede dell'Associazione e/o sul sito web della Sezione medesima.

L'associato non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi associativi, né ricevere le pubblicazioni. L'associato è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione all'associato.

Non si può riacquistare la qualifica di associato, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. L'associato di cui sia stata accertata la morosità perde i diritti spettanti agli associati.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - DURATA

La partecipazione alla vita dell'associazione si estende a tutta la durata del rapporto associativo, non sono ammesse iniziative degli associati in nome della Sezione del C.A.I., se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività degli associati in concorrenza od in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dai C.A.I.. Le prestazioni fornite dagli associati sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - DIMISSIONI

L'associato può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota associativa versata.

L'associato è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione all'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale l'Associato intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde: per morte dell'associato, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti dell'associato, che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - RICORSI

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari l'associato può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri, competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. L'associato ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III - SEZIONE

Art. 13 - ORGANI DELLA SEZIONE

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti degli associati della Sezione.


ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 14 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti gli associati ordinari e familiari di età maggiore di anni 18, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

1. adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
2. elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico;
3. delibera le quote associative ed i contributi a carico degli associati, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
4. approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci e la relazione del Presidente;
5. delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
6. delibera lo scioglimento della Sezione;
7. delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
8. delibera su ogni altra questione contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo



o da almeno il 10% (dieci per cento) degli associati aventi diritto al voto.

Art. 15 - CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria degli associati, può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 (trentuno) marzo di ciascun anno per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche associative; l'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC (Comitato Direttivo Centrale), del CDR (Comitato Direttivo Regionale), del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno il 10% (dieci per cento) degli associati aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede associativa e spedito a ciascun associato avente diritto al voto per posta e/o posta elettronica. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale può essere ufficializzata nel programma sezionale annuale consegnato ad ogni associato all'atto del tesseramento/rinnovo ed avviene mediante avviso esposto almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea nella sede associativa e sui giornali locali.

Art. 16 - PARTECIPAZIONE

Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto tutti gli associati ordinari e familiari di età maggiore degli anni 18 (diciotto) in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'assemblea.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni associato delegato può portare n. 2 (due) deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea nomina un presidente, un segretario e due scrutatori, spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'assem-

blea.

Art. 18 - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza degli associati presenti aventi diritto al voto.

Le cariche associative sono elettive ed a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche associative il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi associato eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta, escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto l'associato con maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun associato può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica associativa.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili, che non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate dall'assemblea straordinaria dell'associazione validamente costituita con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto, riuniti in assemblea straordinaria.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - COMPOSIZIONE E FUNZIONI.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della sezione e si compone di cinque consiglieri eletti dall'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea degli associati;
- propone all'Assemblea degli associati i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea degli associa-



ti;

- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea degli associati per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di nuove sottosezioni;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi associati;
- delibera la nomina o l'eventuale revoca dei rappresentanti delle commissioni tecniche consuntive, e ne coordina l'attività;
- nomina gli incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività associative;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente ordinamento sezionale;
- proclama gli associati venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo: in questo caso non hanno diritto di voto.

Art. 20 - DURATA

Gli eletti durano in carica tre anni, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili. Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieleggibile una prima volta e lo può essere nuovamente dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 2 (due) riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituto.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originali, si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea degli Associati da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - CONVOCAZIONE

Il Presidente, qualora utile o necessario, con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare alle riunioni i delegati dell'Assemblea generale del C.A.I., gli associati

che fanno parte degli Organi tecnici, gli ex Presidenti di Sezione ed anche persone estranee.

Art. 22 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Consigliere anziano, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, ed inviato a mezzo PEC, e-mail o sms almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al C.A.I..

Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione della Sezione, il membro del consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse, anche provvisorio, o dei propri familiari fino al secondo grado.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dagli associati nella sede associativa, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma associativa, assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea degli associati la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali e deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni associativi completi.

Il Presidente, in caso di urgenza, può assumere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, non comportanti oneri per la Sezione, salvo sottoporli alla ratifica del Direttivo stesso alla prima seduta utile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto della Sezione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - COMPITI DEL TESORIERE

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, detiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione e firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 - COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - COMPOSIZIONE E DURATA

Il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti oppure ad un Revisore Unico, scelti fra gli associati ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto almeno da due componenti, elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio. I membri del Collegio possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea degli associati.

E' compito dei Revisori dei Conti/Revisore Unico:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea degli associati;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;
- la vigilanza sul rispetto dello Statuto sezionale;
- la convocazione dell'Assemblea degli associati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili od amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 27 - CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'

Sono eleggibili alle cariche associative gli associati con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'Associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti od indiretti nella gestione del patrimonio associativo;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'at-

tribuzione e l'erogazione all'associato, al coniuge o convivente ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica associativa, durante lo svolgimento del relativo mandato od attribuzione del relativo incarico; il divieto perdura anche per i successivi tre anni dopo la loro cessazione.

Non sono eleggibili alle cariche associative o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 28 - COMMISSIONE E GRUPPI

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, formati da consiglieri e/o associati aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa; le commissioni possono essere formate da un massimo di cinque componenti; le funzioni ed i poteri sono regolamentati dal consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente regolamento.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Associati.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Art. 29 - COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati del C.A.I..

Gli associati della Sottosezione hanno gli stessi diritti degli associati della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII - PATRIMONIO

Art. 30 - PATRIMONIO

Il patrimonio associativo è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.

Le entrate associative sono costituite: dalle quote as-

sociative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni dell'associazione; dai contributi degli associati benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo della Sezione anche in caso di suo scioglimento e liquidazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra gli Associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o quote del patrimonio della Sezione.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli Esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Consiglio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea degli Associati per l'approvazione.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

TITOLO IX - SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art. 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, l'assemblea straordinaria dovrà altresì deliberare:

- a) la nomina del liquidatore, individuato nel Collegio nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano;
- b) i poteri del liquidatore, con particolare riguardo a quanto previsto dal C.A.I. nel proprio Regolamento generale.

Il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, sarà destinato al C.A.I. - Gruppo Regionale Piemonte.

In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Gli associati della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra Sezione a loro libera scelta.

TITOLO X - CONTROVERSIE

Art. 33 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o

Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra gli associati o fra gli associati ed organi periferici, relative alla vita associativa, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del C.A.I. e dal regolamento disciplinare, e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge dettate dal Libro Primo Titolo II del Codice Civile nonché le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente Statuto ed ogni sua successiva modifica andrà sottoposto alla preventiva approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I..

In originale firmato:

BIEI CARLO


MAURO PASCHETTA - Notaio



immo
di-
or-
fe-
de-
ca-
ima
le
nto
si
lla

Certifico io sottoscritto dott. MAURO
PASCHETTA, Notaio in Pinerolo, che
la presente è copia autentica dell'origi-
nale firmato a' sensi di Legge, rilasciata
ad uso ~~CONSENTITO~~

.....
Pinerolo, li **19. GIU. 2018**



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Paschetta', is written over the circular notary seal.

